

STATUTO

ASSOCIAZIONE ESSERE INSIEME

ARTICOLO 1

DURATA, COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione denominata "ESSERE INSIEME", di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
2. L'associazione ha sede in via Papa Giovanni n. 24 nel Comune di Cavernago
3. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

L'Associazione, con l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere il benessere delle persone affette da disabilità e sostenere le loro famiglie;
- b) Promuovere l'impegno dei volontari nell'azione di accompagnamento, tutela e crescita delle persone disabili e delle loro famiglie, perseguendo obiettivi di solidarietà e di integrazione nel contesto sociale del disabile;
- c) Creare e incentivare servizi a sostegno delle famiglie con disabili, proponendo soluzioni concrete ai singoli e specifici casi;
- d) Incentivare la coscienza sociale, collettiva e istituzionale nei confronti della disabilità;
- e) Stabilire rapporti di conoscenza, dialogo reciproco e interazione tra disabili, volontari e famiglie.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione si propone di realizzare quanto segue:
 - a) Organizzare, promuovere e gestire attività ricreative, ludiche e di educazione all'autonomia in favore delle persone disabili;
 - b) Offrire alle famiglie delle persone affette da disabilità sostegno e ascolto, fornire orientamento, informazioni e chiarimenti riguardo ai beni e ai servizi disponibili sul territorio, affiancandole inoltre nelle necessità del quotidiano e supportandole nei rapporti con le realtà istituzionali per garantire loro la piena coscienza dei propri diritti e la possibilità di partecipare completamente alla società su una base di uguaglianza con gli altri cittadini;

- c) Favorire l'accessibilità dei disabili al mondo della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della promozione alla salute, anche prevedendo momenti di accompagnamento o supportando la famiglia in tali attività;
 - d) Favorire iniziative di formazione di volontari, di sensibilizzazione e promozione di una cultura del volontariato, dell'accoglienza e della solidarietà;
 - e) Essere presenza attiva all'interno del territorio creando momenti di partecipazione attiva con le realtà associative e culturali locali;
 - f) Promuovere e organizzare raccolte di generi di prima necessità, beni e fondi volte a garantire un sostegno materiale ed economico al disabile e alla sua famiglia.
2. Nella realizzazione delle suddette attività l'Associazione potrà agire in collaborazione con tutti gli Enti e le associazioni attive nel Comune di Cavernago e fuori dal territorio comunale.
3. L'Associazione potrà inoltre:
- a) Svolgere attività culturali o ricreative compatibili con le finalità istituzionali;
 - b) Tenere i contatti e collaborare con altre associazioni che si occupano di disabilità per coordinare con esse le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - c) Dialogare con gli Enti locali, Enti pubblici e privati e Parrocchie per il raggiungimento delle finalità statutarie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
 - d) Partecipare a bandi di assegnazione fondi da parte di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzate al sostegno di specifici progetti;
 - e) Svolgere ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità associative.
 - f) può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata;

ARTICOLO 4

SOCI

1. Possono diventare soci tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - Soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e approvato il presente statuto;
 - Soci ordinari: persone che desiderano partecipare attivamente alla vita dell'associazione, impegnandosi a prendere parte alle attività da essa svolte e la cui domanda di adesione viene accolta dal Consiglio Direttivo.
 - Soci onorari: tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. Eventuali contributi non sono trasferibili e non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

ARTICOLO 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a) Decesso;
 - b) Recesso;
 - c) Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione delle somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
4. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti a:
 - Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - Svolgere le attività preventivamente concordate;
 - Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
2. I Soci hanno il diritto di:
 - Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - Partecipare alle Assemblee e votare direttamente o tramite delega;
 - Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - Richiedere, discutere e approvare i rendiconti economici;
 - Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 7

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Il diritto dei soci di votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitato.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione anche con modalità da remoto e/o con modalità mista (remoto ed in presenza).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - L'approvazione del programma per l'anno successivo;
 - L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
5. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - Approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - Approvare l'eventuale regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.
6. L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, fax o email oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7. L'assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.
9. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.
10. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
12. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
13. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
3. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - Eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - Deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - Presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
6. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
3. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
4. E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
5. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
7. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - Fondo di riserva.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - Contributi di privati;
 - Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- Entrate derivanti da convenzioni;
- Contributi degli associati;
- Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

ARTICOLO 12

BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
4. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
3. il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.